

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6456 del 20/11/2024
Oggetto	4^ modifica ns riesame Rimondi
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6749 del 20/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 32949/2024

**Oggetto: D.Lgs. 152/06<sup>1</sup>– L.R. n° 09/15<sup>2</sup> – Azienda Rimondi Paolo s.r.l. - 4<sup>^</sup> modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> rilasciata per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5 e 5.1 lettere c) e d) dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Bologna (BO), in Via Agucchi n° 84 -**

### **LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Premesso che all'Azienda Rimondi Paolo s.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Bologna (BO), in Via Agucchi n° 84, è stato rilasciato il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> – AIA per l'esercizio dell'attività di stoccaggio di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5 e 5.1 lettere c) e d) dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bologna (BO), in Via Agucchi n° 84;

Vista la domanda<sup>4</sup> presentata dall'Azienda Rimondi Paolo s.r.l. in data 07/10/2024 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup>, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'AIA vigente, relativa a:

1. precisazioni riguardo lo stato fisico dei rifiuti stoccabili/miscelabili all'interno della vasca seminterrata situata presso la macroarea D;
2. aggiunta codice EER 110112 nell'elenco generale in quanto non presente per un mero errore di trascrizione essendo già presente nei gruppi di miscelazione.

In merito al **punto 1.**, si richiama la 2<sup>^</sup> modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (DET-AMB-2022-599 del 09/02/2022) nella quale, in molteplici passaggi del disposto autorizzativo si fa riferimento a rifiuti "fangosi" come oggetto di stoccaggio/miscelazione all'interno della vasca seminterrata situata presso la macroarea D. Tale terminologia sembra far riferimento esclusivamente ai rifiuti di cui allo stato fisico n.3 "fangoso palabile" così come definiti nel D.M. 1 aprile 1998, n. 145 e n.148. Si ritiene, quindi, opportuno precisare come, ad esclusione dello stato liquido (attualmente identificato dallo stato fisico 4) all'interno della vasca seminterrata possano essere stoccati rifiuti anche con stati fisici differenti, ad esempio quelli afferenti allo stato fisico 1 (solidi polverulenti) e 2 (solidi non polverulenti) secondo la denominazione corrente.

Al riguardo si precisa anche come la normativa attualmente non preveda specifiche discriminanti volte ad individuare in modo univoco i differenti stati fisici, questo comporta che i produttori possano identificare con stati fisici diversi, rifiuti che presentano caratteristiche fisiche analoghe, conseguentemente la terminologia attualmente adottata può risultare non di univoca interpretazione.

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

2 Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04

3 Atto rilasciato da ARPAE AACM con DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020 e successivamente modificato con DET-AMB-2021-3644 del 20/07/2021, DET-AMB-2022-599 del 09/02/2022 e DET-AMB-2023-4448 del 05/09/2023;

4 Assunta agli atti con protocollo PG/2024/180431 del 07/10/2024;

5 Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | centralino tel. +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Lo stato fisico dei rifiuti destinati al trattamento nella vasca, inoltre, non rappresenta un fattore limitante per la compatibilità tra le varie tipologie di rifiuti, poichè questa dipende unicamente dalle loro proprietà chimiche. Di conseguenza, il trattamento di rifiuti con diversi stati fisici nella stessa vasca non solo non presenta potenziali rischi ambientali, ma favorisce l'omogeneizzazione dei rifiuti. In particolare, l'aggiunta di rifiuti solidi può contribuire ad addensare rifiuti fangosi che possono presentare un contenuto di acqua maggiore migliorando le operazioni di movimentazione della miscela prodotta.

Si specifica anche che tale richiesta non comporta alcuna modifica ai quantitativi e/o ai codici EER attualmente autorizzati presso tale area.

Al **punto 2**, si chiede l'aggiunta del codice EER 11 01 12 nell'elenco generale in quanto non presente per un mero errore di trascrizione, il codice è infatti già presente nei gruppi di miscelazione. Tale codice risulta infatti attualmente riportato nelle aree di stoccaggio (serbatoi dal n.29 al n.34), ma erroneamente, non nell'elenco generale dei codici autorizzati, si chiede pertanto di correggere tale refuso al fine di evitare ogni tipo di fraintendimento.

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento in data 01/10/2024 delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 08/10/2024, ha avviato<sup>6</sup> il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

**Determina**

1. **di approvare le richieste dell'azienda di cui ai punti 1 e 2 descritti sopra;**
2. la **Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale** concessa all'Azienda Rimondi Paolo s.r.l. con DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020, per l'esercizio dell'attività di dell'attività di\_stoccaggio di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5 e 5.1 lettere c) e d) dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bologna (BO), in Via Agucchi n° 84, stabilendo quanto segue:
  - **al paragrafo C.2.2 DESCRIZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO, nella descrizione della Macroarea D la dicitura "rifiuti pericolosi fangosi" sia sostituita con "rifiuti pericolosi" aventi stato fisico diverso da quello liquido e/o areiforme";**

<sup>6</sup> Nota agli atti con protocollo PG/2024/181207 del 08/10/2024;

- al paragrafo **C.3.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, nel sottoparagrafo relativo alle **Emissioni convogliate**, nella descrizione dell'emissione E11 sia eliminata la dicitura "fangosi";
- al paragrafo **D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI** all'elenco di cui al punto 1 sia aggiunto il **EER 11 01 12 - Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11;**
- al paragrafo **D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI**, al punto 14, nella Zona D, nell'identificazione dell'elenco a) sia inserita la precisazione come di seguito:

a) **Materiali assorbenti/fanghi pericolosi o con stato fisico diverso da liquido e areiforme:**

Codice EER	Descrizione (Decisione 2014/955/UE e ss.mm.ii.)
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto contenente sostanze pericolose
16 03 03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 05*	rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

- al paragrafo **D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI**, al punto 15 lettera b), nella definizione del gruppo di miscelazione n.20 sia inserita la precisazione come di seguito:

b) **20° gruppo: Zona di stoccaggio/deposito: Zona C3 – fanghi pericolosi/terre pericolose Rifiuti speciali pericolosi e Zona D – vasca fanghi pericolosi o con stato fisico diverso da liquido e areiforme:**

Codice EER	Descrizione (Decisione 2014/955/UE e ss.mm.ii.)
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto contenente sostanze pericolose
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura, lappatura) contenenti olio
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
16 03 03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

- **al paragrafo D.2.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA, al punto 1, nella descrizione dell'emissione E11 sia eliminata la dicitura "fangosi";**
- **al paragrafo D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA al sottoparagrafo EMISSIONI CONVOGLIATE, nella Tabella 10 – Emissioni convogliate, alla descrizione dell'emissione E11 sia eliminata la dicitura "fangosi";**
- 3. **che resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Agenzia con DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020 e s.m.i.
- 4. **che contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali<sup>7</sup>  
**Paola Cavazzi**  
(lettera firmata digitalmente)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

<sup>8</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**